

	<p><b>COMUNE DI FOSSA</b>          Provincia di L'Aquila          Via Arco Bonanni n.2          67020 FOSSA</p>	<p>Tel. 0862-751120          Fax 0862-751390          E-mail: <a href="mailto:comunefossa@tin.it">comunefossa@tin.it</a>          C.F.80001770660</p>
	<p><b>UFFICIO DEL SINDACO</b></p>	

ORDINANZA N. 5

Fossa lì, 10/06/2014

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

(art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000)

### IL SINDACO

**OGGETTO: COMUNICAZIONE ASL N.49290/14 DEL 20.5.2014. PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI CAPTAZIONE DI ACQUA SUPERFICIALE**

**VISTA** la nota dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila prot. n. 49290 del 20 maggio 2014, acquisita agli atti in data 28/05/2014 al prot. n. 1186, e prot. 53764/14 del 03.06.2014 acquisita in data 10.06.2014 al prot. 1275 a firma del Direttore SIESP Dott. Giuseppe Matricardi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini del comune secondo l'espressa indicazione della ASL di cui alla nota in premessa, nelle more di un auspicato intervento dell'autorità regionale e statale cui la medesima nota è stata inviata a cura del Dott. Matricardi ed in particolare, ritenuto di interdire rigorosamente fino all'estinzione del fenomeno di epidemia ivi indicato qualunque captazione di acqua superficiale per qualunque uso, fino al ripristino della "normalità batteriologica", nonché di interdire, a qualunque uso, il suolo di eventuale recapito delle acque reflue di depurazione fino a 100 metri dal punto di massimo ruscellamento accertato al di fuori dell'area perimetrata destinata specificatamente agli impianti di depurazione e di provvedere al migliore trattamento delle acque reflue di depurazione;

**RITENUTI** sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente "un caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui all'art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000;

**VISTI** gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

**RITENUTA** la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle more dell'auspicato intervento da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell'art.32 della L.833 del 1978 e dell'art.50 c. 5e 6 del D.lgs 267/20005 che dispone "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma";

## ORDINA

- **È assolutamente vietata** qualunque captazione di acqua superficiale per qualunque uso, fino al ripristino della "normalità batteriologica";
- **Di interdire**, a qualunque uso, il suolo di eventuale recapito delle acque reflue di depurazione fino a 100 metri dal punto di massimo ruscellamento accertato al di fuori dell'area perimetrata destinata specificatamente agli impianti di depurazione;
- **Di provvedere** al migliore trattamento di acque reflue di depurazione al fine del ripristino della normalità batteriologica;
- **Il presente atto è immediatamente efficace.**
- Il locale Corpo forestale, la locale stazione Carabinieri, la Polizia municipale, la Soc. Gran Sasso Acqua di L'Aquila, cui la presente è comunicata, **sono incaricati di dare adeguata esecuzione al presente provvedimento.**
- Di comunicare altresì la presente ordinanza all'ASL n.1 Direttore del SIESP Dott. Matricardi, all'Unità di Crisi Regionale Direzione Politiche della Salute e Servizio di Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare con sede a Pescara, all'ISS Dott.ssa Gaia Scavia e Dott.ssa Ida Luzzi con sede a Roma **per la predisposizione, ai sensi dell'art. 50 TUEL, dei provvedimenti di loro competenza trattandosi di emergenza sanitaria che interessa più comuni;**

## AVVERTE CHE

- **Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90** il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati **acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione** allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. **I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.** Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. **Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.**
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

F.to Antonio GENTILE